



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

cap 73055
C.F. 81001290758
P. IVA 01423910759

Tel. 0833 902311
Tel./Fax 0833 552979
Fax 0833 553316

ORDINANZA

n. 33 del 04.08.2017

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro.

IL SINDACO

Rilevato :

- che in occasione della manifestazione musicale “ FESTIVAL BAR ITALIA” del 10 Agosto 2017 che si terrà in Torre Suda presso il Giardino Costiero, e del rilevante afflusso di persone previsto, potrebbe verosimilmente verificarsi un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori e che tanto potrebbe arrecare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità personale nonché danni al patrimonio pubblico e privato.

-che in caso di svolgimento di manifestazioni musicali su suolo pubblico, tali condotte - associate all'affollamento e a ipotesi di euforia collettiva - oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato a mezzo della disponibilità di utilizzo di oggetti contundenti, quali bottiglie e bicchieri in vetro;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - e somministrazione per il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;

Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione di condotte anti giuridiche;

Visto

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4.
- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato “incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, in particolare: l'art. 1 “Ai fini di cui all'art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n, 267.
- l'art. 16 della legge 689/1981



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

cap 73055
C.F. 81001290758
P. IVA 01423910759

Tel. 0833 902311
Tel./Fax 0833 552979
Fax 0833 553316

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000 s.m.i.;

ORDINA

Nella Marina di Torre Suda, il giorno 10 Agosto 2017, in occasione dello svolgimento della manifestazione "FESTIVAL BAR ITALIA" del che si terrà presso il Giardino Costiero:

1. E' fatto divieto di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - e di somministrare per il consumo bevande contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;
2. E' fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro per il consumo di bevande nell'area pubblica di svolgimento della manifestazione e in tutte le aree pubbliche di Torre Suda dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;
3. E' fatto divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;
4. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di esporre in modo ben visibile al pubblico copia del presente provvedimento.

SANZIONI

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/81.

DISPONE

La presente ordinanza venga resa nota a mezzo manifesti e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

Che la presente ordinanza sia notificata alle Forze dell'Ordine (Polizia Locale, Comando Stazione dei Carabinieri di Racale, Commissariato di P.S. Gallipoli) per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo.

Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

cap 73055
C.F. 81001290758
P. IVA 01423910759

Tel. 0833 902311
Tel./Fax 0833 552979
Fax 0833 553316

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.



IL SINDACO
Donato Metallo